Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO I
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA

Direttori dei musei e dei luoghi della cultura dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale e non generale
LORO SEDI

Direttori dei Poli museali
LORO SEDI

Tutti gli istituti periferici

Al Capo di Gabinetto

All'Ufficio Legislativo

Al Segretario generale

CIRCOLARE n. 42/

OGGETTO: Ingresso gratuito ai giornalisti italiani e stranieri nei luoghi della cultura dello Stato – Decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 42, art. 103, comma 3 – Decreto dirigenziale generale 7 settembre 2019.-

Si inoltra a codesti Uffici, per il seguito di competenza, l'unito decreto dirigenziale generale 7 settembre 2019, con il quale si concede ai giornalisti italiani e stranieri, appartenenti tanto ai Paesi dell'Unione europea quanto ad altri Paesi, l'ingresso gratuito ai musei e ai luoghi della cultura dello Stato di cui all'art. 101, comma 1, lett. *a), d), e)* ed *f)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la durata di un triennio.

La concessione delle agevolazioni è subordinata alla esibizione alle relative biglietterie, da parte degli interessati, della tessera di appartenenza all'ordine dei giornalisti di cui all'art. 27 della legge n. 69/1963, in corso di validità, comprovante l'attività professionale esercitata.-

Il Direttore generale
(dott. Antonio LAMPIS)

VL

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA
Via di San Michele, 22 - 00153 Roma - Tel. +39 06 6723 4963
PEC: mbac-dg-mu-servizio2@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-mu.servizio2@beniculturali.it

CORTE DEI CONTI

0036594-18/09/2019-SCCLA-Y31PREV-P

Ministero dei beni e delle attività culturali

Consigliere
Roberto Milaneschi

DIREZIONE GENERALE MUSEI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*;

VISTE le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 76 del 19 giugno del 2019, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

VISTO il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante *"Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante *"Ordinamento della professione di giornalista"*;

VISTO il decreto dirigenziale generale 2 novembre 2001, con il quale il Direttore generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico ha consentito l'ingresso gratuito nelle sedi espositive statali ai giornalisti iscritti all'albo nazionale ed in regola con il pagamento delle quote associative, e la comunicazione, a firma del medesimo Direttore generale n. 70 del 7 agosto 2009 con la quale detto ingresso gratuito è stato concesso anche ai giornalisti dell'Unione Europea;

CONSIDERATO che i sopraccitati provvedimenti dirigenziali generali debbono ritenersi superati alla luce delle modifiche normative e regolamentari intervenute successivamente alla loro emanazione, e che gli stessi, in ogni caso, debbono prevedere, a tenore dell'articolo 4, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 507/1997, un periodo temporale di efficacia della concessione dell'ingresso gratuito dagli stessi previsto;

PRESO ATTO del parere dell'Ufficio legislativo, comunicato con foglio prot. 25236 del 5 settembre 2016, reso a riscontro del quesito allo stesso formulato dalla Direzione generale Musei con nota prot. 5037 del 22 settembre 2015;

CONSIDERATO che la concessione dell'agevolazione in argomento risponde espressamente alla finalità di favorire e promuovere la diffusione e la conoscenza presso il pubblico, attraverso gli organi di informazione, delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, che, a tenore della normativa vigente, sono perseguite istituzionalmente dai musei e dai luoghi della cultura statali;

TENUTO CONTO che con decreto direttoriale del 7 settembre 2016, la concessione dell'agevolazione *de qua*, di fatto applicata ininterrottamente a decorrere dal 2001, in conformità alle citate disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale n. 507/1997 è stata concessa con un termine di validità temporale di tre anni;

CONSIDERATA l'opportunità di assicurare continuità all'agevolazione in argomento nel rispetto delle citate disposizioni vigenti;

DECRETA

Articolo 1

1. È concesso l'accesso gratuito ai musei e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101, comma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai giornalisti iscritti all'albo professionale di cui agli articoli 26 e 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa altresì ai giornalisti di nazionalità straniera inclusi, ai sensi dell'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, negli elenchi speciali annessi all'albo dei giornalisti di cui ai precedenti articoli 26 e 27;
3. La concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta previa esibizione alle relative biglietterie, da parte degli interessati, della tessera di appartenenza all'Ordine dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, con esclusione di ogni altro documento, attestazione o dichiarazione comunque esibita a sostegno dell'attività professionale esercitata.
4. La validità della tessera di cui al punto 3. si assume accertata a seguito della verifica della presenza, nell'apposito spazio, del timbro annuale apposto dall'Ordine dei giornalisti o del relativo "bollino", riferiti all'annualità in corso.
5. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, a decorrere dalla data del presente provvedimento, per la durata di anni tre, ovverosia fino al 7 settembre 2022.

Il presente decreto sarà inoltrato agli Organi di controllo.-

Roma, 7 settembre 2019

N° REP. 1109

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonio LAMPIS)